



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2614 di data 17 dicembre 2018

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;  
**- Impianto funiviario C121m "Alba – Ciampac" - modifica tecnica non sostanziale  
relativa agli immobili delle stazioni.**

Sono presenti:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Romano STANCHINA     | Presidente f.f.   |
| - Silvio DALMASO       | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci          |
| - Luca MALESANI        | componente supplente Servizio foreste e fauna                         |
| - Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |
| - Alessia RUGGERI      | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - Claudio PALLAORO     | componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Paola VISINTAINER    | componente supplente Servizio geologico                               |
| - Stefano FAIT         | componente supplente Servizio bacini montani                          |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci e Serena Marranini del Servizio foreste e fauna.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 14 novembre 2018, con la quale la società Funivie Ciampac & Contrin S.p.A., con sede a Canazei, Stréda de Pareda, 67, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - la modifica tecnica non sostanziale relativa all'impianto funiviario C121m "Alba – Ciampac", concernente modifiche urbanistiche relative agli immobili delle stazioni.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Mauro Naletto, datati novembre 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale riguarda modifiche architettoniche della copertura del corpo di collegamento alla stazione di valle, con una nuova pensilina sopra l'ingresso al piano terra, la modifica della copertura della scala mobile e una redistribuzione dei locali di servizio; mentre alla stazione di monte si propongono delle modifiche ai locali destinati al personale e un riposizionamento del locale del gruppo elettrogeno.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che gli interventi relativi all'impianto funiviario sono da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabili dalla Commissione di coordinamento.

Considerato che gli interventi in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- vista la determinazione del Dirigente del Dipartimento cultura turismo promozione e sport n. 8 di data 28 febbraio 2017;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Funivie Ciampac & Contrin S.p.A., con sede a Canazei, Stréda de Pareda, 67, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale relativa all'impianto funiviario C121m "Alba – Ciampac", concernente modifiche urbanistiche relative agli immobili delle stazioni, ubicato nell'area sciistica del Ciampac, in Comune di Canazei, quali risultano dalla documentazione citata in premessa;
2. di stabilire che i lavori autorizzati con il presente atto dovranno essere completati entro i termini stabiliti con la determinazione del Dirigente del Dipartimento cultura turismo promozione e sport n. 8 di data 28 febbraio 2017;
- 3 di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;

4. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Romano Stanchina -

GM/SD/fr